

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI DI S.R.L.

Ci preghiamo formulare una breve analisi relativa alla responsabilità in capo agli amministratori di una società a responsabilità limitata.

Gli amministratori che violino i loro doveri possono, infatti, incorrere in responsabilità di natura civile ma anche penale e amministrativa.

Responsabilità civile

Il parametro generale di valutazione dell'operato degli amministratori è la "diligenza professionale" (riferimento all'art. 1176 c.c.). L'operato degli amministratori va valutato sulla base non del risultato positivo o negativo delle scelte di gestione, ma del loro comportamento al momento dell'assunzione delle scelte.

Gli amministratori devono poi rispettare una serie di doveri specifici previsti dalla legge come, per esempio, la tenuta della contabilità sociale, il compimento delle formalità pubblicitarie per gli atti sociali, il rispetto di determinate regole a tutela dell'integrità patrimoniale della società e così via, oltre a quelli eventualmente posti a loro carico dal contratto sociale.

In alcuni casi possono essere chiamati a rispondere, in via solidale con gli amministratori, anche i soci, i sindaci e il revisore.

Tre sono le azioni di responsabilità che possono essere promosse nei confronti degli amministratori:

	Promotori	Presupposti	Finalità
AZIONE SOCIALE DI RESPONSABILITÀ	Promossa dal singolo socio e approvata con delibera della società (per evitare che la società rinunci all'azione, il socio deve essere titolare del 10% del capitale o di diversa percentuale prevista dall'atto costitutivo)	Danni derivanti dall'inosservanza dei doveri loro imposti dalla legge e dall'atto costitutivo con conseguente erosione del patrimonio sociale	L'eventuale somma a titolo di risarcimento è destinata alla società per reintegrare il patrimonio sociale e non al singolo socio che ha promosso l'azione (a questo spetta solo il rimborso delle spese sostenute)
AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI SOCI O DEI TERZI	Soci o soggetti terzi	Danni che sono stati causati direttamente ai soci o ai terzi da atti dolosi o colposi degli amministratori	Risarcimento del danno

	Promotori	Presupposti	Finalità
AZIONE DI RESPONSABILITÀ DEI CREDITORI SOCIALI	Creditori sociali Curatore fallimentare (in caso di società fallita)	Inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e della conseguente sua insufficienza al soddisfacimento dei creditori	È un'azione volta ad ottenere dagli amministratori, a titolo di risarcimento, l'equivalente della prestazione che la società, per loro colpa, non è in grado di adempiere
	Parte della giurisprudenza e della dottrina esclude la possibilità per i creditori di agire contro gli amministratori		

Responsabilità penale

Gli amministratori possono essere chiamati a rispondere in sede penale delle loro azioni od omissioni.

La responsabilità penale è sempre in capo all'amministratore e mai alla società, la quale però può incorrere in responsabilità amministrativa per alcuni specifici reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che ricoprono all'interno determinate funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione.

A titolo esemplificativo, i reati previsti dal codice civile sono:

- False comunicazioni sociali (esposizione nel bilancio di fatti materialmente non rispondenti al vero, omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge);
- Impedito controllo (omissione di documenti o atti che impediscono od ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo dei soci o dei revisori).

I reati invece previsti da leggi speciali possono essere:

- Reati concorsuali (che emergono nel corso di procedure concorsuali, es. bancarotta);
- Reati che emergono da violazioni di norme tributarie, sulla sicurezza dei lavoratori, sull'ambiente, sul diritto d'autore, ecc..

Sono punibili gli amministratori formalmente investiti della carica, ma anche quelli equiparati, cioè coloro che, a prescindere da un'investitura formale, svolgono le stesse funzioni o che esercitano i poteri tipici delle cariche in modo continuativo e significativo.

Responsabilità amministrativa

Gli amministratori e, in alcuni casi, direttamente la società sono soggetti ad alcuni obblighi previsti dalla legge le cui violazioni sono punite con sanzioni amministrative.

Alcune fattispecie possono essere:

- Impedito controllo senza danno ai soci, cioè quando gli amministratori occultano documenti, impediscono o ostacolano lo svolgimento dell'attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali;

- Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese;
- Omessa convocazione dell'assemblea nei casi previsti dalla legge e dall'atto costitutivo;
- Tardiva comunicazione al registro imprese delle variazioni del libro soci (per esempio per cessione di quote).

In questi casi la sanzione colpisce i soggetti che per legge sono obbligati ad eseguire tali incombenza, quindi gli amministratori.

Sono sanzioni amministrative anche quelle relative a violazioni tributarie. Tali sanzioni, però, sono poste a carico direttamente della società.

Esonero dalla responsabilità

In generale gli amministratori possono essere esonerati dalla responsabilità quando:

1. Dimostrano di essere esenti da colpa;
2. Venuti a conoscenza dell'atto potenzialmente dannoso che gli altri amministratori stavano per compiere, hanno comunicato il proprio dissenso all'operazione.

Analizzando i diversi modelli di amministrazione, si ha esonero della responsabilità:

Amministratore unico	Organo di amministrazione plurimo (Consiglio di Amministrazione)
Se ha assunto le scelte nel rispetto delle cautele e regole di comportamento tipiche dell'avveduto amministratore.	Se il dissenso del singolo amministratore non è stato verbalizzato, deve risultare da comunicazioni effettuate attraverso mezzi che garantiscano la certezza della data (fax, raccomandata, email)

Amministrazione disgiunta	Amministrazione congiunta
Se il singolo amministratore ha esercitato preventivamente il diritto di opposizione al compimento dell'operazione	Se ha impedito l'operazione opponendo il veto

La legge prevede la responsabilità solidale degli amministratori nei confronti della società. Ne consegue che, nel caso in cui il CdA abbia attribuito deleghe ai propri membri, gli amministratori deleganti sono solidalmente responsabili qualora, venuti a conoscenza dei fatti, non abbiano fatto quanto possibile per impedirne il compimento.

In caso di delega, all'atto dell'attribuzione è opportuno specificare l'esonero della responsabilità per gli altri amministratori.

Si ritiene utile notare che la legge prevede esplicitamente che l'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica la liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale (comma 8 art. 2476 c.c.).